




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



FSE POR FESR
2014-2020



Unione Europea
P.O.N. – Competenze per lo Sviluppo
D.G. Occupazione, Affari sociali e P.O.
D.G. Politiche Regionali



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PARMENIDE"

Via Rinaldi, 1 - Tel./Fax 0974.4147 - 0974.4524 - www.liceoparmenidevallo.gov.it - sais01200t@istruzione.it

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Vallo della Lucania, 18 maggio 2024

1

AVVISO n. 41

Ai Sigg. Docenti e Coordinatori di classe

SEDE

Oggetto: CRITERI per lo SVOLGIMENTO dello SCRUTINIO FINALE e ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

TENUTO CONTO DI QUANTO DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

SI RAMMENTA ALLE SS.VV. QUANTO DI SEGUITO:

I criteri da seguire nello scrutinio finale sono i seguenti:

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI

CLASSI INIZIALI E INTERMEDIE

1. PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Vengono promossi alla classe successiva gli alunni che presentano in tutte le discipline un punteggio di almeno "sei" decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

Al fine di attribuire il voto di comportamento in modo equo e condiviso, ogni docente proporrà, durante lo scrutinio il voto che verrà poi riportato sul registro elettronico così come ribadito nel collegio del 17 maggio u.s. (media dei voti proposti sul registro elettronico da ciascun docente)

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

La sospensione del giudizio è prevista per gli alunni che presentino una o più carenze anche gravi (voto: 4) o gravissime (voto 1 o 2 o 3), fino a un massimo di n. 4 carenze (gravi e/o gravissime).

Per la sospensione del giudizio sono consentite, al massimo, n. 2 insufficienze gravissime: tre o più insufficienze gravissime determinano la non ammissione alla classe successiva, così come precisato al punto 2.

Per gli alunni con "sospensione di giudizio" il Consiglio di classe stabilisce le modalità del recupero (corso di recupero o studio autonomo) che vanno riportate unitamente agli argomenti sul registro elettronico. La famiglia potrà scaricare la comunicazione scritta, indicante le discipline interessate, gli argomenti da recuperare, le modalità del recupero, le date degli eventuali corsi di recupero e quelle delle verifiche finali (che si terranno a fine agosto) dal registro di classe.

2. NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Non potranno essere ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano insufficienze gravissime e altre gravi (più di due gravissime; oppure più di quattro gravi e/o gravissime), tali da compromettere seriamente la frequenza della classe successiva, con particolare peso da attribuire alle discipline di indirizzo. Le deliberazioni di non ammissione all'anno successivo devono essere accuratamente motivate dai Consigli di classe.

LA COMUNICAZIONE di non ammissione verrà data per le vie brevi alla famiglia, in ogni caso, 24 ore prima della pubblicazione degli esiti dello scrutinio.

Si provvederà, successivamente, a fare avere alle famiglie comunicazione scritta contenente l'indicazione delle discipline in cui non è stata raggiunta una valutazione sufficiente e i voti finali in tali discipline riportati, nonché il giudizio di non ammissione.

Eventuali eccezioni positive (ammissione alla classe successiva in casi di prevista non ammissione) o negative (non ammissione alla classe successiva con numero inferiore al numero previsto di insufficienze gravi/gravissime) vanno adeguatamente e dettagliatamente motivate, in quanto, pur deliberate dal Consiglio in seduta di scrutinio finale, si discostano rispetto ai criteri generali previsti dal Collegio.

Così come prevede la normativa, si tenga presente la possibilità di applicare una maggiore flessibilità nel primo biennio, per attendere la maturazione cognitiva dell'alunno.

CLASSI FINALI

I requisiti di ammissione dei candidati interni sono indicati dall'articolo 3 dell'OM 55/2024. Sono ammessi all'esame i candidati che:

- abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi;
- abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina.

... stralcio dell'OM 55/24

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

La **valutazione del comportamento** concorre, unitamente a quella relativa alle diverse discipline, alla valutazione complessiva dello studente. Pertanto, ai fini dell'esame di stato il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico riferito all'ultimo anno di corso. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di stato (D.P.R. 122/2009, art. 7);

1. Allo scrutinio finale partecipano l'insegnante di religione cattolica (art. 6 comma 3 del D.P.R. 122/09; art. 8 c. 12 O.M. 44/2010), per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento e gli insegnanti di sostegno, se nella classe vi sono alunni diversamente abili.
2. *Le deliberazioni di non ammissione all'esame di stato devono essere puntualmente motivate.*

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

La valutazione degli alunni avverrà ai sensi dell'art. 24 e 25 della precitata O.M. ed in particolare:

⇒ per gli alunni che hanno seguito il programma ministeriale il criterio di valutazione è pari a quello degli

- alunni normodotati;
- ⇒ gli alunni che hanno seguito il Piano Educativo Individualizzato vengono valutati in base a quanto previsto nello stesso PEI;
 - ⇒ agli alunni diversamente abili deve essere comunque attribuito il credito scolastico, secondo la tabella A, allegata al D.M. 99/2009, da esprimere con numero intero e in base a quanto previsto dall'apposita "tabella di attribuzione del credito scolastico" approvata dal collegio dei docenti in data 09 settembre 2023.

Articolo 24 (Esame dei candidati con disabilità)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 22, comma 3, predisposti in coerenza con il piano educativo individualizzato, da cui prende avvio il colloquio.
8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei

Art. 25 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).

2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico contribuisce a determinare il punteggio finale dell'esame di Stato. Il punteggio, riferito nell'ambito della fascia di oscillazione prevista, esprime:

- a) **profitto** (media dei voti, ivi compreso il voto di comportamento, più andamento anni precedenti, come da tabelle; debiti esistenti o pienamente saldati);
- b) **curriculum** (andamento scolastico anni precedenti);
- c) **partecipazione-interesse**: A) assiduità frequenze: assenze, ritardi strategici; B) interesse attivo/creativo al lavoro disciplinare e/o dialogo educativo; diligenza)

d) attività complementari e integrative (partecipazione ad attività complementari e integrative; partecipazione responsabile alla vita della scuola (Statuto degli studenti DPR 249 del 24/6/1998)

f) giudizio per la Religione o attività alternative.

Per quanto riguarda la frequenza, si ricorda che bisogna considerare un alunno **Assiduo** se non supera le 10 assenze (50 ore); **Regolare** se fa registrare tra 11 e 25 assenze (55 e 125 ore); **Discontinuo** se fa registrare tra 26 e 35 assenze (130 e 175 ore); **Saltuario** se fa registrare oltre 35 assenze (oltre le 175 ore).

Si indicano i limiti massimi espressi in n ore di assenza per la validità dell'anno scolastico per le classi quinte:

LICEO CLASSICO 256 ORE

LICEO MUSICALE 264 ORE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 248 ORE

LICEO LINGUISTICO 248 ORE

Articolo 11 (Credito scolastico)

1. Ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno **fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.** Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, **il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo.....**

ALLEGATO A

TABELLA Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Il credito scolastico si attribuisce nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A, allegata al D.lgs. 62/2017, e va espresso con un numero intero.

Il Consiglio di classe, nell'attribuzione del credito, deve tenere presente, oltre la media dei voti riportati dall'alunno nello scrutinio finale, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative, dando ai vari indicatori il giusto "peso".

Proprio al fine di dare valore alla rilevazione di questi elementi aggiuntivi, raccolti nell'apposita "tabella di attribuzione del credito scolastico", che si compila a fine anno scolastico, il Consiglio di classe assegnerà punti 0,1 ad ogni indicatore a cui è stata attribuita una valutazione positiva (pari o al di sopra di "Regolare", "Adeguate", "Buono"), per un massimo complessivo di punti 0,4.

Non si attribuisce alcun punteggio per valutazioni al di sotto di tali standard.

Attribuzione del punteggio di fascia

Il punteggio massimo della fascia si attribuisce quando la media dei voti sommata ad eventuali punteggi aggiuntivi (derivanti dalla "tabella di attribuzione del credito scolastico") supera il minimo della fascia di almeno 0,50 (ossia da 0,50 a 0,99. Ad esempio: data come >7 la media dei voti riportati allo scrutinio finale;

se tale media sommata ai punteggi aggiuntivi dà tra 7,50 e 7,99 bisognerà attribuire il massimo della fascia; se dà un punteggio inferiore a 7,50 si attribuirà il minimo della fascia).

L'assegnazione del punteggio previsto per il credito formativo non può determinare – come per legge – il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO e FORMATIVO




TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO e FORMATIVO

- Anno scolastico 2023/2024 -

Liceo _____

7

Alunno _____ Classe _____ Sez. _____ Media scrutinio p. _____

ASSIDUITÀ FREQUENZA SCOLASTICA	INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE al DIALOGO EDUCATIVO	INTERESSE e IMPEGNO nella PARTECIPAZIONE alle ATTIVITÀ COMPLEMENTARI e INTEGRATIVE	INTERESSE e IMPEGNO DURANTE l'ORA di RELIGIONE CATTOLICA o ATTIVITÀ ALTERNATIVE
<input type="checkbox"/> Saltuario <input type="checkbox"/> Discontinuo <input type="checkbox"/> <i>Regolare</i> <input type="checkbox"/> Assiduo	<input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Superficiale <input type="checkbox"/> <i>Adeguato</i> <input type="checkbox"/> Significativo <input type="checkbox"/> Profondo	<input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Superficiale <input type="checkbox"/> <i>Adeguato</i> <input type="checkbox"/> Discreto <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Ottimo	<input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Superficiale <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> <i>Buono</i> <input type="checkbox"/> Molto <input type="checkbox"/> Moltissimo
Punti assegnati (max.0,1)	(max.0,1)	(max.0,1)	(max.0,1)
			Tot. Punti (max.0,4) _____

CALCOLO DEL CREDITO TOTALE	PUNTI
MEDIA SCRUTINIO	
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO RISULTANTE DAGLI INDICATORI IN TABELLA	
TOTALE	

Il Consiglio di classe sulla scorta degli elementi di valutazione acquisiti e sulla base dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti in data _____ -tenuto conto che non si può superare il massimo della fascia determinata dalla media dei voti- delibera di assegnare all'alunno/a suindicato/a, per l'anno scolastico 2023/2024,

punti _____ di CREDITO SCOLASTICO.

Vallo della Lucania, _____/06/20__

Il Coordinatore
del Consiglio di Classe

Assiduo 10 assenze (50 ore); Regolare da 11 a 25 assenze (55 a 125 ore); Discontinuo da 26 a 35 assenze (130 a 175 ore)
Saltuario registrate oltre 35 assenze (oltre le 175 ore).

SAIS01200T - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002454 - 18/05/2024 - IV.3 - I

MODALITÀ OPERATIVE E ADEMPIMENTI CONCLUSIVI DI FINE ANNO

ULTIME CLASSI


- Entro le ore 13,00 del **6 giugno 2024 (GIOVEDÌ)** dovranno essere consegnati e depositati nell'apposito armadio gli elaborati del pentamestre corretti, firmati e completi di griglia di valutazione individuale.

CLASSI INTERMEDIE

- Entro la data del **6 giugno 2024** dovranno essere consegnati e depositati nell'apposito armadio
 - gli elaborati del pentamestre corretti, firmati e completi di griglia di valutazione individuale;
 - programma effettivamente svolto nell'anno scolastico 2023-2024 (e non la programmazione di inizio d'anno) per ogni singola materia, in formato digitale, secondo le modalità già comunicate.

AL TERMINE DEGLI SCRUTINI DOVRANNO ESSERE CONSEGNA TI IN SEGRETERIA

- Tutti gli atti relativi all'attività/funzione svolta.

 Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Massanova